

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

SULLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
NELLA SEDUTA N. 173 DEL 30 LUGLIO 2020:

### INTERVENTI A FAVORE DELLE AREE MONTANE DISAGIATE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

#### Art. 1 (Finalità)

L'articolo declina le finalità della legge, riconducibili nella volontà della Regione di sostenere gli enti locali delle aree interne nell'azione di contrasto alla perdita di servizi essenziali nei confronti della collettività.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 2 (Interventi)

L'articolo enumera la tipologia degli interventi che possono essere realizzati in applicazione della legge.

**Invarianza:** la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 7.

#### Art. 3 (Modalità attuative)

L'articolo specifica le modalità attuative che sono stabilite dalla Giunta regionale in un apposito programma, approvato con periodicità almeno biennale. La legge è attuata dalla struttura regionale che ha competenza in materia di enti locali, con le risorse umane e strumentali già in essere senza determinare significativi oneri procedurali ed amministrativi.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 4 (Obblighi del soggetto beneficiario)

L'articolo definisce gli obblighi posti a capo del soggetto che risulterà destinatario dei contributi previsti dalla legge.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 5 (Modifiche alla l.r. 9/2006 e alla l.r. 28/2020)

L'articolo introduce alcune modifiche alla l.r. 9/2006, come modificata dalla l.r. 28/2020. Nel merito, la prima modifica si è resa opportuna a seguito dell'esame effettuato dalle amministrazioni centrali in sede di verifica di compatibilità dei contenuti della legge regionale con i principi costituzionali in materia di competenza legislativa delle Regioni, alla luce dell'articolo 117 della Costituzione. La seconda modifica attiene alla scelta di intervenire sui contenuti della professione di guida ambientale e naturalistica in modo graduale, rinviando l'entrata in vigore delle modifiche inerenti i contenuti delle attività che le stesse possono svolgere,

con particolare riferimento all'accompagnamento su sentieri classificati EE. Il comma 5 dell'articolo contiene infine delle abrogazioni espresse di coordinamento tecnico.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 6**  
(Disposizioni transitorie)

L'articolo contiene le disposizioni di prima applicazione della legge. In particolare, il comma 1 riguarda gli interventi previsti all'articolo 3; il comma 2 riguarda i percorsi formativi delle guide naturalistiche o ambientali; tali percorsi formativi possono essere attivati anche dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto già previsto ai sensi dell'articolo 50 della l.r. 9/2006.

**Impatto finanziario:** il primo comma ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. I corsi previsti dal secondo comma potranno essere organizzati nell'ambito dell'attività formativa a valere sulle risorse della programmazione del Fondo sociale europeo oppure potranno essere autorizzati nell'ambito dell'attività formativa promossa da soggetti privati. Nel primo caso l'impatto sul bilancio regionale è quello riguardante il cofinanziamento stanziato nell'ambito del piano finanziario pluriennale con cui sono attuati gli interventi del Fondo sociale europeo; nel secondo caso l'attività formativa è a carico del privato e non comporta oneri per il bilancio regionale.

**Art. 7**  
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo autorizza il limite massimo di spesa e la relativa copertura, per l'anno 2020, rinviando, trattandosi di spesa non obbligatoria, alle leggi di bilancio le autorizzazioni di spesa delle annualità successive al triennio considerato per la quota di finanziamento relativa alle risorse regionali.

Effetti finanziari: le coperture sono indicate nella tabella seguente, sulla base della disponibilità accertata dal Servizio bilancio della Giunta regionale alla data di espressione del parere da parte della competente Commissione assembleare:

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE							COPERTURA											
MISSIONE	PROG	TITOLO (corrente / investimento)	CAPITOLO	denominazione intervento	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	MISSIONE	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	disponibilità COMPETENZA 2020 al 1/7/	disponibilità COMPETENZA 2021	disponibilità COMPETENZA 2022	FORTE FINANZIAMENTO (Comunitaria, statale, regionale, finanziaria con ricorso al credito)	Tabella di autorizzazione	spesa obbligatoria	Servizio gestore
14	1	indicare la natura dell'intervento	CNI		200.000,00													
					110.000,00			14	1	2140110153	contributi per abbattimento costi relativi all'emissione di minibond	220.357,85			regionale	Tabella C	no	P.F. Credito cooperative commercio
					90.000,00			7	1	2070110324	Contributo alla valorizzazione e promozione delle Gran Fondo della Regione Marche - Spesa corrente CNI/2020	130.000,00			regionali	Tabella C	no	Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche

**Art. 8**  
(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza.